



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La previdenza nella professione di Dottore Commercialista

nr. 52. Commissione
Cassa Previdenza
Dottori Commercialisti

a cura di
Ernesto Carella

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



La previdenza nella professione di Dottore Commercialista

nr. **52.** Commissione
Cassa Previdenza
Dottori Commercialisti

a cura di
Ernesto Carella

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Donato Centrone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Michele Garrubba, Marco Giorgino, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti:

Delegato del Consiglio: Michele Pirotta.

Presidente della Commissione: Ernesto Franco Carella.

Componenti: Alberto Arrigoni, Marco Boiocchi, Gianni Borrini, Piero Busnach, Cesare Cassina, Alessandro Cerati, Arianna Cioci, Federico Del Felice, Roberta Dell'Apa, Fabio Fedel, Sergio Galimberti, Lodovico Gaslini, Giampiero Guarnerio, Michele Iannantuoni, Moreno Macellari, Michaela Marcarini, Paolo Maria Francesco Mori, Maria Luisa Mosca, Giovanni Pappalardo, Giorgio Pastre, Giuseppe Lucio Perretta, Giorgio Razza, Maurizio Redeghieri Baroni, Fabio Resnati, Marco Rigamonti, Matteo Sandiano, Rosario Trimboli, Luca Valdameri, Paolo Villa, Italo Vitale, Andrea Zonca.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

1. L'ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti	5
2. La riforma previdenziale.....	7
3. L'iscrizione	9
4. La dichiarazione e la contribuzione	11
5. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali	15
6. La ricongiunzione ed il riscatto	23
7. La totalizzazione	25
8. Il sistema sanzionatorio	27
9. La continuità dell'esercizio professionale e incompatibilità.....	29
10. Le novità in cantiere.....	31
11. Fonti normative.....	33

1. L'ORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (C.N.P.A.D.C.) – di seguito Cassa – è stata istituita con la Legge 3/2/1963, n. 100 e successivamente riformata con la Legge 29/1/1986, n. 21.

Ove si pensi che il primo congresso della nostra professione si tenne nel 1911 mentre gli Albi furono disciplinati nel 1924, si può constatare di quanto tempo abbiano bisogno le professioni nascenti per trovare la loro disciplina nel tessuto socio-economico.

Per tornare alla nostra Cassa essa, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per gli effetti del D.Leg. 30/6/1994, n. 509 sulla privatizzazione delle Casse di Previdenza, è stata trasformata in persona giuridica privata assimilata all'Associazione.

Lo Statuto è stato approvato con D.M. 2/8/1995 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6/10/1995.

In data 14 luglio 2004, con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come da comunicato pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2004, sono stati approvati, tra l'altro:

- il nuovo testo di Statuto approvato dall'Assemblea dei Delegati con delibera del 19 maggio 2004 (cui si farà sempre riferimento nel prosieguo della trattazione);
- il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato anch'esso nella sua definitiva articolazione dall'Assemblea dei Delegati con delibera del 19 maggio 2004.

La Cassa si configura quindi come un'Associazione senza scopo di lucro con autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Pur essendo privatizzata la Cassa continua ad essere sottoposta a controlli da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti il **Consiglio di Amministrazione** della Cassa è composto da otto componenti elettivi oltre ad un funzionario del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali nominato dallo stesso, mentre il **Collegio Sindacale** è composto da tre componenti elettivi oltre a due componenti di origine ministeriale nominati tra i propri funzionari e in loro rappresentanza, uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzione di Presidente, e l'altro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati a loro volta dall'Assemblea dei Delegati, tra i dottori commercialisti iscritti alla Cassa che siano stati o si siano candidati, per una durata di quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede poi a nominare al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente, nonché la Giunta Esecutiva, composta, oltre che dal Presidente o dal Vice-Presidente, da due consiglieri di amministrazione.

L'Assemblea dei Delegati è invece eletta da e tra gli iscritti alla Cassa in funzione ed in rapporto alla loro iscrizione ai vari Ordini locali dei Dottori Commercialisti per una durata di quattro anni.

Attualmente i delegati sono 150 (numero massimo statutariamente previsto), eletti nei vari Ordini locali, in taluni casi tra loro raggruppati, nel rapporto di un delegato ogni 450, o frazione non inferiore a 225, iscritti all'albo professionale degli esercenti la professione al 31 dicembre dell'anno antecedente quello di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto comunque di un delegato minimo per regione.

Le finalità istituzionali della Cassa consistono nell'erogazione di prestazioni di previdenza ed assistenza, nonché ai sensi della Legge 11/12/1990 n. 379, con la normativa ora trasfusa nel D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), artt. 70-71-72-73 e 83, nell'erogazione di indennità, a vario titolo collegate alla maternità, a favore delle colleghe.

Peraltro la normativa sull'indennità di maternità con la L. 15 ottobre 2003, n. 289 ha subito un'integrazione in quanto all'indennità erogabile (pari ad un terzo del reddito professionale, fiscalmente dichiarato, del secondo anno antecedente l'evento) è stato posto un limite massimo erogabile pari, per l'anno 2014, a € 24.741,60.- cioè cinque volte l'indennità minima di € 4.948,32.-.

2. LA RIFORMA PREVIDENZIALE

Verso la fine del 2000 ci si rese conto che il sistema, così com'era concepito, non sarebbe più stato in grado di mantenere le promesse che, per poco più di una decina d'anni, cioè dalla riforma entrata in vigore nel 1987, aveva fatto.

Le prestazioni si stavano cioè rivelando sempre più generose rispetto alle contribuzioni effettuate, con la conseguenza che, non intervenendo tempestivamente, le generazioni future, in un sistema retributivo finanziato a ripartizione, avrebbero alla lunga solo contribuito senza mai riceverne una contropartita.

Va, in ogni modo, ricordato che una non perfetta conoscenza degli equilibri previdenziali unita ad un approccio inesatto nella lettura dei bilanci della Cassa, portò gradatamente ad una progressiva riduzione delle aliquote contributive dal 10%-3% del 1987 al 6%-2% del 1996 accompagnata da un aumento dei rendimenti riconosciuti nel calcolo dei trattamenti dal 1,75%-0,5% del 1987 al 2%-0,6% del 1996.

Alla fine del 2001, con decorrenza dal 2002, venne comunque reintrodotta l'aliquota contributiva del 10% per il primo scaglione e del 4% per l'eccedenza, con il ripristino del rendimento annuo del 1,75% per il primo scaglione e dello 0,5% per l'eccedenza.

Gli squilibri che già erano insiti nel sistema erano, comunque, tali che era necessario intervenire energicamente e con prontezza.

Dopo innumerevoli riunioni, dibattiti, discussioni che hanno impegnato, a vari livelli, tutti gli addetti ai lavori, la riforma previdenziale fu finalmente approvata nella storica riunione del 27-28 novembre 2003 tenutasi a Roma, mentre nel successivo maggio 2004 vennero apportate solo talune specifiche modifiche richieste dai ministeri vigilanti competenti.

Con tale riforma si è abbandonato il **sistema retributivo o reddituale** passando ad un **sistema contributivo**, pur mantenendo invariato il sistema di finanziamento in quello a ripartizione.

Con il sistema retributivo il trattamento pensionistico è determinato

applicando un rendimento percentuale alla media dei redditi professionali, dichiarati e rivalutati, in un periodo di tempo prefissato e così dimenticando i contributi relativi versati.

Con il sistema contributivo, invece, i contributi versati ed il loro rendimento temporale vanno a costituire un montante contributivo che, sulla base della speranza di vita all'età del pensionamento, vanno gradualmente restituiti, così dimenticando i redditi dichiarati.

Le modifiche non consistono solo in ciò e, quindi, tutte le novità apportate dalla riforma saranno enunciate, se necessario, di volta in volta allorché si esamineranno i vari punti, con l'avvertenza "la Riforma".

3. L'ISCRIZIONE

Al 31 dicembre 2012 il numero degli iscritti, incluso i pensionati attivi, era pari a 58.563 di cui 40.945 maschi e 17.618 femmine; i trattamenti pensionistici erogati erano 4.945 con un rapporto iscritti/pensionati di 9,46.

A seguito della normativa sulla cosiddetta contribuzione INPS del 10% circa 5.000 colleghi hanno chiesto nel corso degli anni dal 1994 al 1997 l'iscrizione o la reinscrizione alla Cassa.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa Previdenza, a sensi dell'art. 22 della L.21, gli iscritti all'albo professionale tenuto da un Ordine dei Dottori Commercialisti, che esercitano la professione di Dottore Commercialista con carattere di continuità, salvo la facoltà di esonero in presenza di altra posizione previdenziale.

Solo l'iscrizione alla Cassa comporta l'obbligo della contribuzione soggettiva che può dare successivamente diritto alla prestazione previdenziale.

Con un provvedimento approvato dai Ministeri Vigilanti nel 2007 è stato introdotto, con decorrenza dal 2004, l'istituto della **pre-iscrizione** al quale possono accedere i praticanti che siano stati o siano iscritti al Registro dei Praticanti di cui alla L. 206/1992 e che non contribuiscano ad altro Ente di Previdenza obbligatoria.

Tale iscrizione comporta per l'anno 2014 l'obbligo di un versamento annuo tra un minimo di € 578,00.- , un intermedio di 1.157,00.- ed un massimo di € 2.313,00.-.

In caso di successiva iscrizione, gli importi versati verranno definitivamente acquisiti dalla Cassa e concorreranno alla determinazione del montante contributivo con le regole ordinarie; nel caso non si addivenga invece alla successiva iscrizione gli importi versati verranno restituiti con la modalità ordinaria di restituzione dei contributi.

4. LA DICHIARAZIONE E LA CONTRIBUZIONE

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, che esercitano l'attività professionale, che siano iscritti o meno alla Cassa, ogni anno, entro il 15 novembre, debbono comunicare alla stessa i dati, reddituali, iva e informativi, richiesti dal modello appositamente predisposto ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo summenzionato.

A partire dalla **comunicazione effettuata nel novembre 2007 per l'anno 2006** la medesima deve essere **effettuata esclusivamente per via telematica**.

Tutti i dottori commercialisti con posizione Iva debbono versare alla Cassa un importo pari al 4% del volume di affari Iva comunicato, con diritto, preventivo, di rivalsa nei confronti del soggetto erogante.

Il contributo del 4% è tecnicamente definito **contributo integrativo** ed è quindi dovuto da tutti i dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale, iscritti o meno alla Cassa.

Con la Riforma, prima in via provvisoria e poi definitivamente, tale contributo è stato elevato, sul volume di affari prodotto a partire dal **1 gennaio 2005 dal 2% al 4%**.

E' dovuto, comunque, **fatta eccezione per i pensionati nonché per i neo-iscritti, limitatamente ai primi tre anni**, un contributo minimo, determinato per l'anno 2014 in € 777,00.- ($2.590,00 \times 7,5 \times 4 / 100$ come da art.11 L. 21/86 e modifiche successive) in acconto a quanto dovuto per lo stesso anno sulla base del volume affari professionale dichiarato.

Il cosiddetto **contributo soggettivo** è dovuto, invece, dai soli iscritti alla Cassa e, sino al 31 dicembre 2003, è stato pari al 10% del reddito professionale dichiarato per l'anno precedente sino al limite di € 49.450.- ed al 4% per la parte eccedente senza alcun massimale e con una riduzione alla metà per i neo iscritti, per i primi tre anni e, comunque, se l'attività viene iniziata prima del trentacinquesimo anno di età.

Con la Riforma la determinazione del contributo soggettivo è variata e, per il 2014, sarà pari ad un'aliquota variabile, tra il 12% ed il 100% a scelta dell'iscritto da commisurarsi su di un massimale rivalutato annualmente a sensi dell'art. 15 della L. 21, fissato sempre per il 2014 in

€ 172.000,00.-.

Per il solo anno 2004 l'aliquota fu fissata al 10% su di un massimale di € 140.000,00.-.

Il contributo soggettivo annualmente versato confluirà nel conto individuale di ogni iscritto e concorrerà a formare il montante contributivo.

Il conto individuale di ogni iscritto avrà annualmente un rendimento che sarà pari per i primi cinque anni alla media quinquennale del PIL e successivamente alla media quinquennale dei rendimenti conseguiti dalla Cassa, con un minimo dell'1,5% ed un massimo parametrato alla media quinquennale del PIL.

E' dovuto, comunque, fatta esclusione per i pensionati, un **contributo soggettivo minimo**, fissato per l'anno 2014 in € 2.590,00.-.

Con la Riforma è stata abolita l'agevolazione della riduzione prevista per i primi tre anni di attività per i neo iscritti sotto i trentacinque anni.

Poiché tale agevolazione, nel sistema contributivo, non avrebbe avvantaggiato il neo iscritto, si è inserita la facoltà di versare un contributo soggettivo integrato al minimo, nel caso l'importo riconosciuto dovuto fosse inferiore al minimo previsto ogni anno.

Infatti mentre nel sistema retributivo il contributo, ridotto oppure no, serve ad affrancare un reddito pieno che potrà concorrere alla formazione di una media di riferimento per la determinazione delle prestazioni pensionistiche, nel sistema contributivo è fine a se stesso e concorre alla formazione del montante contributivo su cui verrà calcolata la prestazione pensionistica.

Va da sé che essendo montante e prestazione strettamente e direttamente connessi, maggiore sarà il primo più elevata sarà la seconda.

A partire dal 2012 è stata introdotta la cosiddetta "aliquota di computo" e successivamente dal 2013 è stato introdotto l'accredito di una quota parte, pari ad un massimo del 25%, del contributo integrativo dovuto e versato da ciascuno iscritto. Entrambi i provvedimenti si concretizzano in un aumento dei singoli montanti individuali degli iscritti al fine di un più elevato trattamento pensionistico, per la parte determinata con il sistema contributivo. In caso di cancellazione non spetta il loro eventuale rimborso.

I contributi come sopra determinati vanno versati, al netto degli importi **minimi riscossi direttamente** a cura della Cassa, con le modalità ed i tempi da quest'ultima stabiliti.

In caso di cancellazione al solo iscritto con decorrenza ante 1 gennaio 2004 spetta il rimborso dei soli **contributi soggettivi versati** maggiorati

degli interessi legali per quanto riguarda la vecchia contribuzione e dei contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali, non superiore al tasso di capitalizzazione annuo riconosciuto, con il nuovo sistema.

Agli iscritti con decorrenza post 31 dicembre 2003 che si cancellino dalla Cassa con contribuzione inferiore a cinque anni spetterà il rimborso dei contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali coi limiti di cui sopra; nel caso invece che la contribuzione sia eguale o superiore a cinque anni, **non spetterà alcun rimborso** all'iscritto che si sia cancellato, che maturerà, comunque, al 62° anno di età, il diritto alla corresponsione del trattamento della pensione unica contributiva.

Il rimborso spetta, comunque, agli eredi salvo che non sia maturato il diritto alla pensione indiretta.

Oltre alla contribuzione soggettiva ed integrativa è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa il **contributo di maternità** a sensi della Legge 11 dicembre 1990, n. 379 ora trasfusa negli articoli da 70 a 73 e 83 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Tale contributo, variabile annualmente e stabilito per l'anno 2013 in € 104,00.-, serve a finanziare, anche se parzialmente, l'erogazione di un'indennità di maternità, di aborto spontaneo o terapeutico nonché di adozione o affidamento.

5. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Per quanto concerne le prestazioni erogate dalla Cassa ante Riforma, a seguito di domanda, esse erano le seguenti:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di anzianità;
- c) pensione di inabilità;
- d) pensione di invalidità;
- e) pensione di reversibilità ed indiretta.

Con la Riforma le prestazioni erogate sono rimaste sostanzialmente invariate, salvo talune modifiche nei requisiti per il loro ottenimento.

La pensione di anzianità è stata abolita e sostituita con la pensione di vecchiaia anticipata.

E' stata, altresì, introdotta la **pensione unica contributiva** ed è stata recepita la previsione della **pensione spettante con 40 anni di contribuzione** a prescindere dall'età e senza obbligo di cancellazione dall'Albo professionale.

I trattamenti pensionistici maturano al concreto verificarsi di tutte le condizioni necessarie e decorrono, salvo l'applicazione di eventuali finestre, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione.

E' quindi con riferimento al momento della maturazione che vanno individuati tutti i parametri di calcolo necessari alla determinazione del trattamento pensionistico spettante.

E' invece attualmente in atto una procedura presso la Cassa che individua nella decorrenza il momento di determinazione dei parametri con conseguenti differenze, sia a favore che a sfavore del pensionato, nella determinazione dei trattamenti pensionistici.

Prima di soffermarsi diffusamente sulle prime due tipologie di trattamento pensionistico, occorre chiarire che a partire dal 2004 esisteranno due metodi di determinazione dell'importo spettante.

Tutti coloro che si iscriveranno alla Cassa a partire dal 1 gennaio 2004 avranno un trattamento previdenziale calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.

Tutti coloro che, invece, erano già iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2003 avranno un trattamento previdenziale misto, dato cioè dalla sommatoria di due componenti: una calcolata con il sistema retributivo per quanto maturato con riferimento al 31 dicembre 2003 ed una calcolata sul montante contributivo accumulato a partire dal 1 gennaio 2004.

La **pensione di vecchiaia** era corrisposta:

- al compimento del 65° anno di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure
- al compimento del 70° anno di età dopo almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Con la Riforma la prima fattispecie ha subito una variazione graduale e la pensione verrà erogata, a regime, con 68 anni di età e 33 anni di contribuzione.

Il regime transitorio risulta essere il seguente.

Tutti i nati nel 1939 continueranno a maturare la pensione, nel 2004 e successivamente, con 30 anni di contribuzione.

I nati nel 1940 e 1941 matureranno la pensione con 66 anni e 31 anni di contribuzione.

I nati nel 1942 e 1943 matureranno la pensione con 67 anni e 32 anni di contribuzione.

Tutti i nati dal 1944 in avanti matureranno la pensione con un minimo di 33 anni di contribuzione.

Per ovvi motivi non si è ritenuto di apportare modifiche alla seconda fattispecie, per la quale continueranno a valere i requisiti dei 70 anni con 25 anni di contribuzione.

La **pensione di anzianità** era corrisposta dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione subordinatamente alla cancellazione dall'albo professionale, ed era incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale od elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La previsione normativa iniziale svincolava la pensione di anzianità dal requisito dell'età, ma la legge di riforma pensionistica (Legge 8/8/1995 n. 335, cosiddetta legge Dini) aveva introdotto il minimo di 56 anni per il 1996 e 1997 e di 57 anni dal 1998 in avanti, modificati poi definitivamente in 58 anni con la L. 449/97.

Con la Riforma la pensione di anzianità è mutata in pensione di vecchiaia anticipata.

Per tutto il 2004 sono stati mantenuti i requisiti dei 35 anni di contribuzione e dei 58 anni di età, mentre a partire dal 2005 gli anni di

contribuzione sono divenuti 38 e l'età 61.

I requisiti di maturazione, purché raggiunti nel 2004, potranno essere fatti valere anche successivamente.

A partire dal 2004 non è più necessaria la cancellazione dall'Albo professionale, con la possibilità, inoltre, di re-iscrizione per coloro che si erano dovuti cancellare e conseguente inizio di un altro rapporto contributivo-previdenziale.

Con la Riforma è stato, inoltre, possibile accedere ad una particolare pensione di anzianità condizionata da una **contribuzione di 40 anni senza vincoli di età** e senza cancellazione dall'Albo professionale.

I trattamenti pensionistici di cui sopra sono determinati, fino a quanto maturato al 31 dicembre 2003 e per quanto concerne la parte reddituale, con identiche modalità.

A grandi linee nel seguente modo.

Occorre innanzi tutto determinare l'ammontare di riferimento su cui calcolare la pensione.

L'ammontare di riferimento viene attualmente determinato sulla base di una media dei redditi professionali dichiarati alla Cassa sino all'anno antecedente quello di maturazione del diritto, annualmente rivalutati su base Istat.

A far data dal 2004, sempre per effetto della Riforma, la **media** viene calcolata su di un numero variabile di anni, divenuti definitivamente **venticinque dal 2009**.

Una volta determinato l'ammontare di riferimento questo viene diviso in due parti:

- la prima sino al limite, per l'anno 2014, di € 61.100.- (59.750 per anno 2013);
- la seconda per la parte eccedente senza alcun massimale.

Occorre, quindi, determinare il coefficiente da applicare ai due importi di cui sopra che viene determinato:

- il primo moltiplicando il 2% per ogni anno di contribuzione, sino al 2001 (calcolato sul reddito 2000) e dell'1,75% a partire dal 2002 (calcolato sul reddito 2001);
- il secondo moltiplicando lo 0,6% per ogni anno di contribuzione, sino al 2001, e dello 0,5% a partire dal 2002.

Supponendo, quindi, un iscritto con 33 anni di anzianità di cui 23 con il sistema reddituale ed una media di ventitre anni di redditi rivalutati pari a € 100.000.- la pensione per la componente reddituale sarà così calcolata, con decorrenza 2013:

$2,0\% \times 21 + 1,75\% \times 2 = 45,50\%$ su € 59.750	€. 27.186.-
$0,6\% \times 21 + 0,5\% \times 2 = 13,60\%$ su € 40.250	€. 5.474.-
Totale	€. 32.660.-

A partire dalle pensioni liquidate dal 2003 è stato, comunque, introdotto il **teito pensionistico** determinato, per il 2013, in € 99.034.- rivalutabile ogni anno.

Logicamente, oltre alla parte maturata con il sistema reddituale, spetterà anche una quota parte calcolata con il sistema contributivo in presenza di una contribuzione valida a tale titolo.

La quota parte maturata con il sistema contributivo è determinata applicando al montante maturato al 31 dicembre dell'anno antecedente il pensionamento (contribuzione soggettiva versata più rendimento accreditato) il coefficiente di trasformazione previsto normativamente all'età del pensionamento.

Continuando nell'esempio, la quota parte maturata per la parte contributiva, supponendo un montante individuale maturato di € 190.000.- ed applicando un coefficiente del 6,211%, ammonterà a € 11.801.-.

Per un totale di € 44.005.-, al netto del contributo di solidarietà calcolato sulla sola parte reddituale della pensione.

Esempio calcolo pensione di vecchiaia

Mario Rossi		al 31/12/2012	riscatto laurea	al 30/06/2013
nato a Milano il 30 giugno	1945	67		68
iscritto Cnpadc 1 gennaio	1984	29	4	33

Riscatto laurea anni 4 con il metodo reddituale

Pensione calcolata sistema misto di cui per anni 23 col il sistema reddituale e anni 10 con il sistema contributivo

- Reddito anno 2012: 150.000,00
- Reddito medio rivalutato per anni sino al 2002: 100.000,00 di cui
 - 1° scaglione: 59.750,00
 - 1° scaglione: 40.250,00
- Montante individuale sino al 2012: 190.000,00

Calcolo parte reddituale:

anni	coeff.	%	scaglioni	importo
21	2 eguale	42	59.750,00	25.095,00
21	0,6 eguale	12,6	40.250,00	5.071,50
2	1,75 eguale	3,5	59.750,00	2.091,25
2	0,5 eguale	1	40.250,00	402,50
Totale				32.660,25

Calcolo parte contributiva:

anni	coeff.	%	scaglioni	importo
68	6,211		190.000,00	11.800,90
Totale				44.461,15
Solidarietà				-456,48
Netto				44.004,67
Tasso sostituzione				29,34

Contributo solidarietà (solo su parte reddituale)

		%	importo	%
sino	13.083,28	zero		
per	13.083,28	2	261,67	
per	6.493,69	3	194,81	
Totale			456,48	1,40

E', comunque, previsto un trattamento minimo che risulta essere per il 2014 di € 13.371,11 pari alla pensione minima dell'anno 2002 (determinata dal contributo minimo 2001 di € 1.038,08 * 10 volte = € 10.380,80) rivalutata successivamente nei vari anni.

Per la sola pensione di vecchiaia (in quanto per le pensioni di anzianità

non era prevista la possibilità di continuazione), e nel caso il pensionato continuasse nell'esercizio dell'attività professionale, era previsto un supplemento di pensione liquidato, dopo un massimo di cinque anni di contribuzione soggettiva obbligatoria, con gli stessi meccanismi della pensione di vecchiaia. Tale tipo di supplemento è venuto a cessare con il 31 dicembre 2003. Anche con la Riforma è stata, comunque, mantenuta la previsione di un supplemento che spetta in caso di continuazione dell'attività dopo il pensionamento. In tal caso continua, infatti, l'obbligo contributivo, pur senza la previsione dei minimi, il quale dà diritto ogni cinque anni o, dopo il primo supplemento, per un periodo anche inferiore, ad ulteriori trattamenti calcolati sui nuovi montanti contributivi via via accumulati e con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione relativi.

In caso di continuazione dell'attività, e della contribuzione, inferiore a cinque anni dal pensionamento, il diritto al supplemento non scatta e viene restituito il totale dei contributi versati maggiorati dagli interessi.

Con la Riforma è stata introdotta la **pensione unica contributiva** che spetta, a partire dal 1 gennaio 2004, con un minimo di cinque anni di contribuzione, al compimento di 62 anni.

Logicamente tale trattamento spetta solo per periodi previdenziali maturati successivamente al 2003 (o antecedenti se ripristinati successivamente), e, qualora il suo ammontare sia inferiore a € 2.452,02.- per l'anno 2014, è data facoltà all'avente diritto di chiedere la liquidazione del montante contributivo maturato al momento del pensionamento.

Nel nostro sistema previdenziale si ha sempre diritto o al trattamento previdenziale od al rimborso di quanto versato maggiorato dagli interessi legali. Nel caso, quindi, l'iscritto si cancelli dalla Cassa senza aver maturato il diritto alla pensione gli spetta il **rimborso** di quanto versato maggiorato dagli interessi legali, con una limitazione per coloro che si sono iscritti a partire dal 1 gennaio 2004.

Per costoro, infatti, il rimborso spetta solo per periodi contributivi inferiori ai cinque anni; superato tale periodo essi matureranno il diritto alla pensione unica contributiva al raggiungimento dell'età prevista.

Analogo diritto al rimborso spetta agli eredi dell'iscritto nel caso non sia liquidabile nei loro confronti la pensione indiretta.

Nessun rimborso è invece previsto nel caso l'iscritto abbia ricongiunto nella Cassa precedenti periodi previdenzialmente utili (art. 8 L.45/90).

Con la Riforma la previsione normativa relativa alla pensione indiretta, reversibile, di invalidità e di inabilità, è rimasta sostanzialmente invariata salvo specifici adeguamenti.

La **pensione indiretta** spetta al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione con 10 anni di contribuzione, se in presenza

anche di sistema retributivo ridotti a cinque se con solo sistema contributivo o, se il decesso è avvenuto a seguito di infortunio, se sia stata inviata la domanda di iscrizione; in caso di morte a seguito di malattia spetta la pensione indiretta se l'iscrizione è avvenuta prima del compimento del trentaseiesimo anni di età, e, la domanda, sia stata comunque presentata prima del decesso.

La **pensione di reversibilità** spetta al coniuge nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato defunto maggiorata del 20% per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile al lavoro sino ad un massimo del 100%.

In mancanza del coniuge od alla sua morte ai figli minorenni o maggiorenne inabili al lavoro spetta nella misura del 60% per il primo figlio con l'aggiunta del 20% per ogni figlio sino ad un massimo del 100%.

Il calcolo della pensione indiretta è il medesimo di quella di vecchiaia con le stesse percentuali di quella di reversibilità.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli studenti sino al 26° anno di età nel caso di studenti universitari.

I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

La **pensione di inabilità** è erogata all'iscritto che veda ridotta in modo permanente e totale la propria capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione.

Per avere diritto a tale prestazione previdenziale è necessario, per causa di malattia, essere iscritti da un'età inferiore ai 36 anni e aver presentato la domanda prima del decesso, mentre in caso di infortunio è sufficiente aver presentato la domanda di iscrizione. Tale pensione è, comunque, sempre conseguente alla cancellazione dall'Albo professionale.

Salvo alcune possibili deroghe è calcolata con gli stessi criteri della pensione di anzianità ed è revocabile al venir meno delle cause che inibiscono l'esercizio della professione.

La **pensione di invalidità** è erogata all'iscritto che veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità all'esercizio della professione in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione.

Per avere diritto a tale prestazione sono necessari almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ridotti a cinque in caso di infortunio oppure ridotti a cinque in caso di malattia sempre che il soggetto risulti iscritto prima del compimento del trentaseiesimo anno di età e che la domanda sia stata comunque presentata prima del decesso.

Tale trattamento è pari al 70% della pensione liquidata con i normali criteri ed è revocabile.

Tutti i trattamenti pensionistici sono **annualmente rivalutati** sulla base di un indice Istat, parzialmente applicato per pensioni di importo superiore a € 30.867,21.- per l'anno 2014.

Con la Riforma, a partire dal 1 gennaio 2004 e per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre quinquenni, è stato introdotto un **contributo di solidarietà**, calcolato sulla sola parte reddituale del trattamento pensionistico. Tale contributo non si applica qualora il trattamento pensionistico sia inferiore a € 13.371,11 e varia per scaglioni progressivi dal 2% al 5% per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2005, mentre varia per scaglioni progressivi dal 4% al 7% trattamenti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2004.

La Cassa provvede, altresì, all'erogazione di diversi **trattamenti assistenziali** cui destina da un minimo del 5 per mille ad un massimo del 2 per cento del proprio avanzo gestionale annuale.

I suddetti trattamenti sono disciplinati da un apposito regolamento la cui ultima stesura è stata approvata con delibera del giugno 2002 e sono così come di seguito definiti:

- interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare (stato di bisogno);
- borse di studio figli iscritti Cassa;
- borse di studio e master iscritti Cassa;
- contributo spese onoranze funebri;
- contributo spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti;
- contributo per assistenza infermieristica domiciliare;
- assegni a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- premi per particolari benemerienze.

Oltre ad erogare i trattamenti assistenziali succitati la Cassa ha, inoltre, stipulato, a proprio carico, una **polizza sanitaria** a favore di tutti gli iscritti (inclusi quindi i pensionati attivi) a copertura di “grandi eventi”; tale copertura è estendibile a favore dei familiari, con costo a carico del singolo iscritto.

Tra i trattamenti assistenziali viene, altresì, compresa l'indennità per maternità o altri eventi collegati, cui si è fatto cenno parlando di contribuzioni, che è erogata alle colleghe, al verificarsi dell'evento, sulla base di un terzo del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente quello dell'**evento**, con il massimale già ricordato.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'evento.

6. LA RICONGIUNZIONE ED IL RISCATTO

La nostra Cassa, solo a partire dal 1998, ha recepito il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, con le medesime modalità di calcolo previste dalla normativa sulla ricongiunzione .

La **ricongiunzione** permette di trasferire tutti i periodi contributivi da un istituto previdenziale all'altro (L. 5/3/1990 n. 45), con la possibilità di utilizzare solo quelli non coincidenti.

Il calcolo per determinare quanto da versare eventualmente alla Cassa di destinazione è relativamente facile.

Occorre innanzi tutto determinare il trattamento pensionistico cui si ha diritto nella Cassa di destinazione sulla base degli anni di contribuzione.

Si determina successivamente il trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto sommando agli anni di contribuzione quelli ricongiunti.

La differenza tra i due trattamenti pensionistici così calcolati, va moltiplicata per dei coefficienti tabellari determinati in base all'età, agli anni di iscrizione complessivi e al sesso.

Tale importo costituisce la cosiddetta "riserva matematica".

Il costo per l'iscritto che voglia ricongiungere anni precedenti nella Cassa di Previdenza sarà dato dall'importo della riserva matematica diminuito di quanto la Cassa o l'Ente di provenienza riconoscerà.

Si ricorda che in caso di ricongiunzione si **perde il diritto al rimborso di tutti i contributi, soggettivi e di ricongiunzione, versati alla Cassa (art. 8 L. 45/90)** e che una nuova domanda non può essere presentata prima di dieci anni.

Si fa presente che l'onere derivante dalla ricongiunzione è rateizzabile per un periodo massimo pari alla metà degli anni ricongiunti e, per effetto della D.Lgs. 18/2/2000, n.47, è totalmente deducibile ai fini fiscali.

Tale normativa con la Riforma non ha subito alcuna variazione per i periodi maturati sino al 31 dicembre 2003.

Per i periodi successivi la ricongiunzione avviene mediante il semplice passaggio dei contributi individuali versati e rivalutati; i periodi ricongiunti

andranno logicamente ad aumentare l'anzianità assicurativa.

Per quanto concerne il **riscatto degli anni di laurea e del servizio militare o civile** occorre distinguere se l'iscrizione alla Cassa è antecedente o meno al 1 gennaio 2004.

Per coloro che siano iscritti in data anteriore al 1 gennaio 2004 per i periodi antecedenti sarà possibile, dietro specifica richiesta, riscattare con le stesse regole della ricongiunzione poc'anzi esaminata.

In assenza di specifica richiesta il riscatto avverrà determinando la media dei redditi professionali dichiarati dal 2004 al momento della domanda, nel rispetto dei massimali previsti, ed applicando a tale media un'aliquota variabile, con un minimo del 12%, a scelta dell'iscritto.

Tale importo, nel rispetto dei minimi previsti (per il 2014 pari a € 2.590,00.-) andrà versato per ogni anno che si intende riscattare e confluirà nel conto individuale andando ad incrementare il montante contributivo.

Si ricorda che, contrariamente alla ricongiunzione, possono essere riscattati solo gli anni utili, nel rispetto del massimo previsto (ora quattro per la laurea e due per il servizio militare o civile).

Per coloro che si sono iscritti successivamente al 31 dicembre 2003 potrà essere utilizzato il solo sistema contributivo.

Anche l'onere del riscatto è fiscalmente deducibile e rateizzabile per un periodo massimo pari alla metà degli anni riscattati.

E' stata recentemente introdotta la possibilità di **riscattare il periodo di praticantato** per un periodo massimo di tre anni da effettuarsi con il solo sistema contributivo e sempre che per lo stesso periodo non sia intervenuta la pre-iscrizione.

7. LA TOTALIZZAZIONE

La **totalizzazione** è stata prevista dall'art. 71 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ed attuata con una norma regolamentare dal Decreto 7 febbraio 2003, n. 57 (GU n. 80 5/4/2003).

Tale istituto permetteva a coloro che hanno un passato contributivo in più enti previdenziali di avere diritto al trattamento pensionistico a carico pro-quota dei singoli enti a condizione:

- di aver raggiunto l'età pensionabile;
- di non maturare in uno dei singoli enti il diritto al trattamento;
- di aver contribuito, nella sua globalità, per un certo numero minimo di anni.

Rispetto alla ricongiunzione la totalizzazione non è assolutamente onerosa.

Con il D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 , pubblicato sulla G.U. del 16/02/2006 ed in vigore dal 1 marzo 2006, la normativa è stata completamente e profondamente innovata nel rispetto, comunque, di quanto sopraddetto.

Potranno esercitare la facoltà di totalizzazione i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e supersiti (Inps), alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, ex Inail, ecc), alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al D.Lgs. 509/94 (enti privatizzati come CNPADC) ed al D.Lgs. 103/96, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps nonché agli iscritti al Fondo di Previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Saranno invece esclusi i titolari di pensioni dirette di vecchiaia, anzianità o invalidità, erogate con il sistema reddituale, presso una delle gestioni di cui sopra o che abbiano un periodo assicurativo inferiore ad anni sei, ridotti a tre dal 1/1/2008 e a un mese a partire dal 2012.

La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi nelle diverse gestioni previdenziali interessate.

Per ottenere la pensione di vecchiaia occorrerà aver 65 anni nonché

almeno venti anni di contribuzione, mentre per la pensione di anzianità occorrerà avere il solo requisito di quarantanni di contribuzione.

8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, attualmente convivono sistemi ordinari o di regolarizzazione spontanea che coprono periodi differenti.

Il vecchio sistema sanzionatorio ordinario, previsto dalla L. 21/86 e certamente vessatorio, iniquo ed oneroso, è in vigore per tutti gli inadempimenti commessi sino al 28 novembre 2002, mentre per quelli commessi a partire dal 29 novembre 2002 è in vigore il nuovo sistema sanzionatorio ordinario approvato dall'Assemblea dei Delegati del novembre 2002, notevolmente più equo.

Il nuovo sistema sanzionatorio è stato inserito nell'art. 22 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza vigente sino al 31 dicembre 2003, con le precisazioni inserite nell'art 8 del regolamento della Riforma.

In occasione della modifica di cui sopra è stato, altresì, statutariamente previsto che gli adempimenti scadenti nei giorni di sabato o festivi sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Ad attenuazione dei sistemi ordinari sono previsti provvedimenti per la regolarizzazione spontanea per gli:

– inadempimenti commessi a partire dal 1 gennaio 1998 sino al 31 dicembre 2001;

– gli inadempimenti commessi a partire dal 1 gennaio 2002.

Gli inadempimenti sanzionabili si riferiscono a:

– tardiva od omessa iscrizione alla Cassa (art. 22 L. 21/86) ;

– tardivo od omesso invio dei dati annuali (art. 17 L. 21/86);

– tardivo, omesso od insufficiente versamento dei contributi dovuti (art. 18 L. 21/86);

– infedele comunicazione dei dati reddituali (art. 17 L. 21/86).

La sanzione per la **tardiva od omessa iscrizione** è pari al 10% di tutti i contributi dovuti ed è sostitutiva di tutte le altre adempienze correlate e commesse nell'anno di tardiva iscrizione.

La sanzione per la **tardiva comunicazione** dei dati reddituali è pari al

6% delle eccedenze contributive dovute, con un minimo di € 50 ed un massimo di € 250, se la comunicazione avviene entro il termine di versamento; se la comunicazione interviene entro la scadenza per la comunicazione dell'anno successivo la sanzione è pari al 10% delle eccedenze contributive dovute, con un minimo di € 100 ed un massimo di € 600; se la comunicazione interviene oltre tale ultima scadenza la sanzione è pari al 25% dell'eccedenza contributiva dovuta con un minimo di € 200 ed un massimo di € 2.000.

La sanzione per il **tardivo versamento** è pari al 6% delle eccedenze contributive dovute, oltre gli interessi di mora al tasso legale, con un minimo di € 30.

Per quanto concerne invece l'**infedele dichiarazione**, cioè una comunicazione di dati difforme da quelli comunicati con il modello Unico, la sanzione è pari al 100% del contributo evaso o del contributo non dovuto derivante dal maggior reddito comunicato alla Cassa.

In caso di più inadempimenti la sanzione è pari alla sommatoria delle singole sanzioni.

In caso di ripetuti inadempimenti la Cassa può effettuare all'Ordine di appartenenza apposita segnalazione.

9. LA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E INCOMPATIBILITÀ

Il requisito della continuità dell'esercizio professionale è un principio sostanziale previsto dalla L. 21/86 e disciplinato dall'art. 6 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

Viene definito, e raggiunto per ogni iscritto, con la coesistenza di requisiti annuali di reddito e di volume di affari, che non possono essere inferiori a determinati importi medi.

Con delibera assembleare del 25 ottobre 2006, sono state apportate delle modifiche al suddetto art.6, portando i limiti reddituali e di volume di affari rispettivamente a € 6.660,00.- e € 9.990.- a partire dal quinquennio 2007-2011 e per tutta la durata del medesimo.

Il non raggiungimento di tali minimi, aldilà di talune esimenti specifiche, può comportare l'annullamento di periodi di anzianità contributiva.

Sempre con la suddetta delibera, a partire dal quinquennio decorrente dal 1 gennaio 2007, è stato introdotto un termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dall'invio di tutte le comunicazioni obbligatorie relative a ciascun quinquennio considerato, per la verifica del possesso del requisito della continuità.

Per i quinquenni antecedenti a quello decorrente dal 1 gennaio 2007 la decadenza di cinque anni decorrerà da tale ultima data o da quella di ultimazione dell'invio delle comunicazioni obbligatorie, se successiva.

Con una modifica dell'assemblea dei delegati del 26 giugno 2005 è stata apportata un'ulteriore modifica all'art.6 tendente a conferire al Consiglio di Amministrazione una certa discrezionalità nel valutare certe situazioni di fatto per la verifica della sussistenza del requisito della continuità.

A partire dall'anno 2007 la verifica della continuità dell'esercizio professionale, viene verificata con il solo pagamento del contributo integrativo minimo di anno in anno dovuto.

Rispettati i parametri sopraccitati, se l'attività professionale fosse stata svolta incompatibilmente con quanto previsto con l'Ordinamento

Professionale (art. 3 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ora art.4 D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139), anche tali periodi potrebbero essere annullati.

10. LE NOVITÀ IN CANTIERE

Dopo il recepimento sia dell'aliquota di computo, che dell'accredito di quota parte del contributo integrativo individuale e della rateizzazione del versamento dei contributi, non vi è attualmente previsione di variazioni normative, salvo alcune modifiche in via di esame ed approvazione per quanto riguarda il Regolamento per l'Assistenza.

Per quanto riguarda il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare e civile, l'Assemblea dei delegati ha recentemente apportato delle modifiche alle modalità attuative del medesimo che potrà essere richiesto con il solo metodo contributivo, e non più, anche reddituale e rateizzato in un tempo più lungo. Logicamente le modifiche diverranno operative solo quando i Ministeri Vigilanti avranno dato il loro benestare.

11. FONTI NORMATIVE

- 1) L. 3 febbraio 1963, n. 100;
- 2) L. 29 gennaio 1986, n. 21;
- 3) L. 5 marzo 1990, n. 45;
- 4) D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- 5) D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (indennità di maternità);
- 6) Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
- 7) Il regolamento di assistenza;
- 8) Il regolamento di disciplina del regime previdenziale ante Riforma;
- 9) Il regolamento di disciplina del regime previdenziale post Riforma;
- 10) La totalizzazione (L.388/2000 art.71);
- 11) La totalizzazione (D.Lgs.42/2006, e sue integrazioni)

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Alodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento α 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Co da, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Picolli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Scenna, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Co da Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Vèlo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Vèlo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- nr. 51 I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*

finito di stampare
nel mese di aprile 2014

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 52.

Il tema della Previdenza è sempre più importante e di attualità, ed è doveroso che ogni iscritto abbia conoscenza delle regole, degli obblighi e dei diritti che la disciplinano.

Questo breve e succinto Quaderno, ormai alla sua seconda edizione, cerca di fornire le informazioni basilari.

Ernesto Franco Carella, Dottore Commercialista, è iscritto dal 1976 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si occupa delle problematiche previdenziali della Cassa Previdenza dei Dottori Commercialisti dal 1981 ricoprendo i vari ruoli di Delegato, Sindaco, componente del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.